



Legge sull'asilo (LAsi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 75a Cambiamento di Cantone per persone esercitanti attività lucrativa

¹ La SEM autorizza il cambiamento di Cantone ove la persona bisognosa di protezione svolga un'attività lucrativa a tempo indeterminato o assolvere una formazione professionale di base fuori del Cantone di residenza e:

- a. l'interessato non percepisce l'aiuto sociale né per sé né per i propri familiari;
e
- b. il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.

² Il cambiamento di Cantone non è autorizzato in presenza di un motivo di revoca secondo l'articolo 78.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF
² RS 142.31